



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RELAZIONE TECNICA
sulla copertura finanziaria e amministrativa
(articolo 23 L.P. 8 luglio 1996, n. 4, e
articolo 92, comma 3, regolamento interno)

DISEGNO DI LEGGE 30 marzo 2020, N. 51/XVI

Proponente: Giunta provinciale (per iniziativa dell'assessore Achille Spinelli)

Titolo: Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005

a cura dei competenti
servizi della Giunta

ART. 1 INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "FINALITÀ"

Impatto organizzativo

Negli atti di programmazione provinciale verrà inserita la promozione dell'attività di trasferimento tecnologico e innovazione al fine della promozione dello sviluppo territoriale della Provincia.

Impatto finanziario

Nessuno

ART. 2 MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "SISTEMA PROVINCIALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE"

Impatto organizzativo

Con deliberazione di Giunta Provinciale si provvederà alla modifica dell'allegato A della Legge Provinciale n. 3 del 2006 ai fini dell'inserimento della fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) tra gli enti strumentali della Provincia. Di conseguenza la fondazione HIT sarà destinataria, e promotrice, dei futuri atti e direttive da parte, e nei confronti, dei soggetti presenti nell'indicato allegato.

Impatto finanziario

Nessuno

ART. 3 MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "STATUTO"

Impatto organizzativo

Il programma di attività della fondazione Bruno Kessler avrà durata triennale, anziché pluriennale, al fine dell'armonizzazione dello stesso con le regole dei bilanci pubblici.

Impatto finanziario

Nessuno

ART. 4 MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "STATUTO"

Impatto organizzativo

Il programma di attività della fondazione Edmund Mach avrà durata triennale, anziché pluriennale, al fine dell'armonizzazione dello stesso con le regole dei bilanci pubblici.

Impatto finanziario

Nessuno

ART. 5 INSERIMENTO DELLA SEZIONE II BIS NELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "SEZIONE II BIS FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTINO (HIT)"

Impatto organizzativo

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno

ART. 6 INSERIMENTO DELL'ARTICOLO 12 BIS NELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "PARTECIPAZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTINO (HIT)"

Impatto Organizzativo

L'attribuzione alla fondazione HIT del ruolo di organismo di supporto della Provincia con lo scopo di favorire lo sviluppo dell'economia locale non comporta, *ex se*, alcuna conseguenza immediata a livello organizzativo. Certamente lo sviluppo delle competenze e dei compiti attribuiti alla fondazione comporterà l'adozione di provvedimenti successivi diretti a regolare gli aspetti di dettaglio.

A livello organizzativo, ai fini della partecipazione della Provincia alla fondazione HIT la stessa, attraverso la figura del Presidente della Provincia, parteciperà alla modificazione dello Statuto della fondazione, che dovrà essere approvato con deliberazione di Giunta provinciale.

Come anzidetto, con deliberazione di Giunta Provinciale si provvederà, poi, alla modifica dell'allegato A della Legge Provinciale n. 3 del 2006, ai fini dell'inserimento della fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) tra gli enti strumentali della Provincia.

Impatto finanziario

La previsione dell'inserimento della fondazione HIT nell'ambito del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto le attività che, nel caso di partecipazione della Provincia nella Fondazione di cui all'articolo in esame, saranno richieste alla Fondazione stessa sono attualmente già finanziate nell'ambito dell'accordo interenti relativo all'Hub Innovazione Trentino in essere tra Provincia e i soci di Hit scarl (Trentino Sviluppo S.p.a, Fondazione Mach, Fondazione Kessler e Università degli studi di Trento).

Lo stesso trova copertura per l'importo di euro 2,025 milioni sul 2020 ed euro 1,025 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 3 (Ricerca e innovazione) – capitolo 317000-10.

ART. 7 INSERIMENTO DELL'ARTICOLO 12 TER NELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "STATUTO"

Impatto organizzativo

Nella redazione dello Statuto della Fondazione HIT un ruolo fondamentale è attribuito al Presidente della Provincia. Lo Statuto dovrà essere approvato con deliberazione di Giunta provinciale. Lo Statuto prevede inoltre un rinvio, per quanto non espressamente indicato, alla volontà negoziale della Provincia, prevedendo quindi possibili ulteriori atti organizzativi futuri.

In particolare, verrà disposta:

- la nomina dei due membri del Consiglio di Amministrazione da parte della Provincia, del quale uno sarà nominato Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione (previa acquisizione del parere obbligatorio non vincolante dei soci fondatori);
- la nomina dei membri designati dai Soci fondatori;
- la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dei membri del collegio dei revisori;
- l'eventuale atto d'approvazione delle modifiche statutarie da parte del consiglio d'amministrazione che sono soggette all'approvazione preventiva da parte della Provincia;
- l'adozione del programma triennale di attività aggiornato annualmente.

Impatto finanziario

Nessuno in quanto le spese inerenti il funzionamento degli organi della Fondazione saranno a totale carico del bilancio della Fondazione medesima, così come già ad oggi sono a carico di Hit scarl.

ART. 8 MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 15 NELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "RINVIO ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA"

Impatto organizzativo

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

ART. 9 MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 NELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "STRUMENTI DI INTERVENTO DELLA PROVINCIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PROVINCIALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE"

Impatto organizzativo

Come strumento di intervento tra la Provincia e l'Università degli Studi di Trento, viene inserito l'atto di indirizzo, anziché l'accordo di programma, coerentemente con le disposizioni normative intervenute nella regolazione dei rapporti tra gli indicati enti.

Viene, inoltre, definita la durata degli accordi di programma, ricondotta alla durata triennale per adeguarla alle regole dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Non vi è alcun impatto organizzativo aggiuntivo rispetto a quanto già definito precedentemente al presente disegno di legge.

Impatto finanziario

Nessuno in quanto la norma è di carattere meramente ordinamentale.

ART. 10 SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "ATTO DI INDIRIZZO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO"

Impatto organizzativo

Come anzidetto, come strumento di intervento tra la Provincia e l'Università degli Studi di Trento, viene inserito l'atto di indirizzo, anziché l'accordo di programma, coerentemente con le disposizioni normative intervenute nella regolazione dei rapporti tra gli indicati enti.

Non vi è alcun impatto organizzativo aggiuntivo rispetto a quanto già definito precedentemente al presente disegno di legge.

Impatto finanziario

Nessuno in quanto la norma è di carattere meramente ordinamentale.

ART. 11 MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER, CON LA FONDAZIONE EDMUND MACH E CON LA FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTO (HIT)"

Impatto organizzativo

Come strumento di intervento tra la Provincia Autonoma di Trento e la fondazione HIT viene previsto l'accordo di programma che dovrà essere negoziato tra le parti.

Impatto finanziario

L'indicato accordo di programma determina i concorsi finanziari della Provincia ma la mera previsione in legge di tale disposizione non determina impatto finanziario. Si rinvia a quanto già precisato con riferimento all'articolo 6.

ART. 12 MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ORGANISMI DI RICERCA"

Impatto organizzativo

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

ART. 13 MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA RICERCA 2005 "COMITATO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE"

Impatto organizzativo

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

ART. 14 MODIFICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLA RICERCA 2005 "DISPOSIZIONI RELATIVE A TRENTO SVILUPPO S.P.A."

Impatto organizzativo

Gli impatti organizzativi derivanti dalla previsione di attribuzione alla fondazione HIT del compito di diffondere le conoscenze dell'offerta tecnologica, di rilevare i fabbisogni tecnologici e progettuali per l'innovazione dei prodotti e dei processi e di promuovere lo sviluppo dei progetti d'innovazione tecnologica da parte delle imprese trentine, saranno declinati nello statuto o nell'accordo di programma definiti con la fondazione HIT.

Impatto finanziario

Nessuno